

N. 9471/21 REG. GEN.



REPUBBLICA ITALIANA  
*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*  
IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro

La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 27 novembre 2021

da

██████████  
elettivamente domiciliato in Bologna, ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ del foro di Bologna che lo rappresenta e difende per delega allegata al ricorso introduttivo.

ricorrente

contro

██████████ S.r.l., in persona del Presidente del C.d.a. e Legale Rappresentante pro tempore, Dott. ██████████ rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata su foglio separato dall'Avv.to ██████████ e dall'Avv.to ██████████ ed elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv. ██████████ via ██████████

convenuta

OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale

*Conclusioni delle parti: come in atti*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con ricorso in data 27 novembre 2021, il sig. [REDACTED] si è rivolto al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, impugnando il lodo per arbitrato irrituale pronunciato il 28 ottobre 2021 dal collegio composto dal prof. [REDACTED] e dagli avvocati [REDACTED] e formulando le seguenti conclusioni:

*“accertare e dichiarare, per tutto quanto sopra esposto nel presente atto, l’invalidità del lodo arbitrale irrituale redatto in data 28 ottobre 2021 dal collegio arbitrale formato dal Prof. Avv. [REDACTED] Presidente del Collegio, dall’Avv. [REDACTED] arbitro nominato dal Sig. [REDACTED] e dall’Avv. [REDACTED] arbitro nominato dalla società [REDACTED] Srl nell’ambito della procedura arbitrale promossa dal Sig. [REDACTED] nato a Velletri il [REDACTED] residente a Roma via [REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED] contro [REDACTED] SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Salerno, via [REDACTED] - [REDACTED] [REDACTED] per tutti i motivi indicati in narrativa e quindi per difetto di requisiti formali e materiali e per falsa e alterata rappresentazione degli elementi di fatto e per assenza di motivazione, e per l’effetto, Nel merito in via principale - accertare e conseguentemente dichiarare 1) l’annullamento ex art. 1434 c.c del contratto di prestazione sportiva - Lega nazionale professionisti serie B - del 16 gennaio 2020 ed estensione 29/6/20 2) l’annullamento ex art. 1434 c.c dell’atto di risoluzione del contratto di prestazione sportiva - Lega nazionale professionisti serie B - del 9 agosto 2019 3) Dichiarazione di validità ed efficacia del contratto di prestazione sportiva - Lega nazionale professionisti serie B - del 9 agosto 2019 Il tutto senza conseguenze restitutorie ex art 2126 c.c. e con reintegrazione del calciatore in allenamenti, ritiri e preparazione pre-campionato ex art. 7 dell’accordo collettivo di categoria o diversamente condannare la società datrice di lavoro al pagamento a favore del lavoratore della retribuzione lorda prevista dal contratto del 9 agosto 2019 o di quella netta oltre emolumenti, oneri ed accessori anche contributivi di legge e per la speciale categoria professionale - Accertare e conseguentemente dichiarare : l’inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali ex art. 7 dell’Accordo Collettivo tra FIGC, LNPN e AIC della [REDACTED] Srl, società altresì responsabile di condotte vessatorie, intimidatorie e discriminatorie e quindi condannarla al risarcimento del danno patito dal ricorrente per l’importo di euro 2.000.000,00 o della diversa maggiore o minore somma che risulterà definita all’esito dell’istruttoria in corso di procedimento (anche avuto riferimento alla perdita di guadagno del corrispettivo del rapporto di lavoro così come contrattualmente pattuito ad agosto 2019).*

*In via subordinata Accertare e conseguentemente dichiarare l’inadempimento della [REDACTED] Srl rispetto agli obblighi contrattuali ex art. 7 dell’Accordo Collettivo tra FIGC, LNPN e AIC e di responsabilità per avere compiuto condotte vessatorie, intimidatorie e discriminatorie nei confronti del calciatore con condanna della società resistente al risarcimento del danno patito dal ricorrente per l’importo*





*di euro 2.000.000,00 o della diversa maggiore e minore somma che risulterà definita l'istruttoria in corso di procedimento (anche avuto riferimento alla perdita di guadagno del corrispettivo del rapporto di lavoro così come contrattualmente pattuito ad agosto 2019) Ogni domanda con vittoria di compensi e spese di lite”.*

A tal fine ha dedotto:

-di aver, in data 9 agosto 2019, sottoscritto con la società [REDACTED] un contratto di prestazione sportiva Lega nazionale professionisti, serie B della durata di due anni fino al 30 giugno 2021;

-di aver, sin dall'inizio del rapporto, subito un trattamento discriminatorio e vessatorio con allenamenti individuali, esclusione dalla preparazione di squadra, impiego nelle partite non da titolare, utilizzo per un minutaggio inferiore a quello necessario per il rinnovo del contratto, critiche da parte della dirigenza, strumentalizzazione dell'infortunio occorsogli il 19 dicembre 2019, allontanamento dal ritiro di Paestum, esclusione delle iniziative di marketing e pubblicità;

-di essere poi stato convocato dalla dirigenza intenzionata a risolvere il contratto sull'assunto che il certificato medico di idoneità sportiva aveva validità solo fino alla fine di dicembre 2019;

-di essere stato, quindi, costretto a risolvere il precedente contratto con sottoscrizione di uno nuovo il 16 gennaio 2020 (con decorrenza dal 1 gennaio 2020) e con scadenza il 30 giugno 2020, poi prorogato al 30 agosto 2020;

-che, tuttavia, il trattamento da parte della società non era mutato, ma proseguito con connotazioni vessatorie, umilianti e discriminatorie;

-che, avendo subito un grave danno in termini sia professionali sia biologici, aveva deciso di proporre ricorso arbitrale per chiedere l'annullamento del contratto peggiorativo del 16 gennaio 2020, l'annullamento della risoluzione del contratto del 9 agosto 2019, l'accertamento della validità ed efficacia del predetto contratto con reintegrazione nella prestazione sportiva e corresponsione della retribuzione maturata, il tutto oltre al risarcimento del danno per inadempienza contrattuale e per danni professionali e biologici nella misura di € 2 milioni o di altra somma; in subordine, il solo risarcimento dei danni in tale misura per inadempienza contrattuale.

-che il collegio arbitrale, rigettata l'istanza di ricusazione proposta dal ricorrente [REDACTED] contro il presidente [REDACTED] dopo l'assunzione delle prove, aveva respinto il ricorso;

-che in questa sede, il ricorrente, chiede l'annullamento del loro arbitrale e, per gli effetti, l'accoglimento delle conclusioni già proposte davanti agli arbitri;

-che, a suo dire, il lodo è viziato per vizi formali e sostanziali.



Si è costituita la società [REDACTED] eccependo l'inammissibilità del ricorso e, comunque la sua infondatezza.

A tal fine ha dedotto:

-che il lodo è stato emesso all'esito di un arbitrato irrituale sicchè lo stesso è impugnabile solo per le ragioni di cui all'art. 808 ter c.p.c., ritenute dalla giurisprudenza tassative;

-che il ricorso è inammissibile per mancato deposito del lodo;

-che, quanto alla dedotta mancata indicazione del regolamento del Collegio Arbitrale, si tratta di vizio non proprio dell'arbitrato irrituale, in ogni caso, al più può riguardare la convenzione in arbitrato, la cui omissione è, comunque causa di mera irregolarità e non nullità, emendabile con il procedimento ex art. 826 c.p.c.;

-che, quanto all'incompatibilità del Presidente [REDACTED] fermo il già deciso rigetto dell'istanza di ricusazione, la questione sarebbe stata prospettata con riferimento ad una disposizione del regolamento (art. 4.4. lett c) non proposta davanti agli arbitri;

-che, quanto all'omessa firma da parte dell'arbitro Avv.to [REDACTED] la copia autentica del lodo, riportava tutte e tre le firme digitali e quella dell'avv.to [REDACTED] in formato CADES;

-che, quanto alla proroga per la pronuncia del lodo, [REDACTED] aveva dato il proprio assenso il 10 settembre 2021;

-che, quanto alle doglianze relative al merito, le stesse erano del tutto inammissibili in quanto afferenti ipotesi di meri errori in iudicando, come tali non eccepibili né rilevabili nei confronti di un lodo irrituale.

Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza del 9 settembre 2022, la causa è stata discussa.

All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Costituisce circostanza pacifica tra le parti che il lodo oggetto del presente giudizio sia stato assunto all'esito di un arbitrato irrituale.

La premessa non è una mera questione nominalistica o definitoria, ma risulta determinante ai fini della corretta individuazione del perimetro della controversia e dei confini dell'analisi che ci si appresta a svolgere.





In termini generali, va detto che sulla base del quadro normativo di riferimento (in primis l'art 808-ter, comma 1, c.p.c.), la convenzione di arbitrato irrituale si connota come un contratto che determina la nascita in capo alle parti contraenti di una situazione complessa, di carattere strumentale, finalizzata alla tutela dei diritti, mediante il quale, alla stregua della nozione di cui all'art. 1703 c.c., si pone in essere un mandato, senza necessità di rappresentanza, conferito congiuntamente da una pluralità di parti (minimo due) a uno o più arbitri (cfr., specificamente, Cass. n. 11270/2012) e preordinato alla stipula di un accordo contrattuale.

L'arbitrato irrituale può non limitarsi a cristallizzare, come il negozio di accertamento, una situazione già in essere, comportando piuttosto addizioni alla fattispecie giuridica compromessa. Bisogna, perciò, escludere, da un lato, che l'arbitrato irrituale, alla stregua di una composizione amichevole, importi l'accoglimento di tutte le pretese di una sola parte e, dall'altro, che il medesimo obblighi sempre a procedere ad un aliquid datum, aliquid retentum, come invece implicherebbe una soluzione transattiva.

La definizione corretta dell'arbitrato irrituale è quella di un mandato congiunto a comporre la controversia venutasi a configurare, mediante un negozio compositivo, da porre in essere nel termine stabilito dalle parti, pena l'estinzione del mandato per sua scadenza ex art. 1722, n. 1, c.c. (cfr., da ultimo, Cass. n. 30000/2021 e Cass. 13 aprile 2022, n. 12058).

Ciò premesso e volendo esaminare il profilo relativo all'impugnazione del loro arbitrale, va ancora una volta richiamato l'art. 808 ter, secondo comma, c.p.c., il quale dispone che il lodo contrattuale sia annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I in cinque ipotesi:

- 1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;
- 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
- 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'art. 812 c.p.c.;
- 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;
- 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.

È orientamento pacifico e risalente che il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo e l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico, o dell'arbitro





stesso: in particolare, l'errore rilevante è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa, mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove, che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia. (ex multis Cass. n. 22374/2006, 18577/2004, 16049/2004, 13114/2004, 932/2004, 3614/2004, 7654/2003, 11678/2001, 2741/1998, 2802/1995, 579/1993, 12725/1992; Cass. n. 22374/06). Tale orientamento è stato di recente confermato e precisato nel senso che, alla stregua della previsione di cui all'art. 1429 c.c., n. 4, non può escludersi l'impugnazione del lodo irrituale anche per errore di diritto, ma solo a condizione che si tratti di errore percettivo, consistente nell'errata rappresentazione della realtà giuridica e cioè nella presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di una norma giuridica, mentre resta preclusa dalla natura negoziale del lodo irrituale ogni rilevanza di eventuali errori compiuti dagli arbitri nella valutazione o interpretazione del diritto ivi comprese le valutazioni sulla esistenza, vigenza o efficacia della norma di diritto.

Per la Suprema Corte, nell'arbitrato irrituale, l'errore rilevante ai fini dell'annullamento del lodo «è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa». Al contrario, risulta preclusa ogni impugnazione «per errori attinenti alla determinazione da essi adottata sulla base del convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti».

Fatte tali premesse, occorre ora esaminare i vizi denunciati dal ricorrente con la presente impugnazione.

Il sig. ██████ assume che il lodo è nullo in quanto manca il richiamo al regolamento del Collegio arbitrale.

Nel prospettare il suddetto motivo di impugnazione, il ricorrente richiama, dapprima il regolamento del CA, poi la convenzione di arbitrato di cui all'art. 823, n. 4, c.p.c..

Trattasi, all'evidenza, di due fonti normative diverse.

Il regolamento del CA costituisce il complesso delle disposizioni che, in generale, debbono essere applicate dai collegi arbitrali chiamati a dirimere le controversie afferenti i rapporti contrattuali tra le Società calcistiche partecipanti al campionato di serie B e i calciatori loro tesserati.





La convenzione di arbitrato è l'accordo pattizio concluso in occasione della singola controversia.

Precisate le differenze tra il regolamento e la convenzione, per come è prospettato il motivo di ricorso, non è chiaro a quale fonte si sia inteso riferirsi; invero, come detto il ricorrente prima parla di regolamento, poi cita l'art. 823, n. 4, c.p.c. e la convenzione di arbitrato.

Ferma l'incertezza, il lodo (che, pur non depositato in copia autentica, è comunque stato offerto dalla difesa ricorrente ponendo questo giudice nelle condizioni di verificare la tempestività dell'impugnazione e il contenuto della decisione con conseguente esclusione di ogni profilo di inammissibilità o improponibilità del ricorso) non riporta né il riferimento al regolamento né alla convenzione di arbitrato.

Quanto a quest'ultima, la stessa è prevista dall'art. 823 c.p.c., norma riservata all'arbitrato rituale e che, comunque, laddove la si volesse applicare anche all'arbitrato irrituale, non determina la nullità del lodo, ma solo la sua emendabilità nelle forme di cui all'art. 826 c.p.c, procedimento che, tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato aver promosso.

Quanto poi al regolamento del Ca, si tratta di previsione che pur contemplata dall'art. 9 dello stesso, non è a pena di nullità del lodo.

Il primo motivo di impugnazione risulta, quindi, infondato.

A medesima conclusione deve giungersi con riferimento al secondo vizio del lodo, ovvero l'essere stato assunto da arbitro incompatibile.

L'art. 808, n. 3, ter c.p.c. dispone che il lodo sia annullabile se pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro ai sensi dell'art. 812 c.p.c..

Tale norma stabilisce l'incapacità di essere arbitro per chi è privo in tutto o in parte della capacità legale di agire.

Si tratta di previsione estranea all'esaminato motivo di impugnazione che, infatti, fa riferimento alla carica di vice presidente della Lega pro del prof. ██████████ presidente del collegio arbitrale che ha deciso la controversia tra ██████████ e la ██████████

A sostegno della propria doglianza, la difesa ricorrente invoca l'art. 51 c.p.c. e l'art. 4.4 del regolamento CA.

Ai sensi dell'art. 4.4, lett. C del Reg. CA, gli arbitri non possono far parte di altri collegi e/o organi di giustizia sportiva della FIGC o delle Leghe.

La disposizione non risulta conferente al caso del Presidente ██████████ il quale, pur essendo vicepresidente della Lega pro, non risulta aver incarichi all'interno di collegi o organi di giustizia sportiva della FIGC o delle Leghe.



Condivisibile risulta, invero, l'interpretazione fatta propria dal Presidente più anziano che ha deciso l'istanza di ricusazione, laddove ha letto l'espressione "della FIGC e delle Leghe" quale specificazione dei termini colleghi o organi di giustizia sportiva e non quali ulteriori ipotesi di incompatibilità.

Ora, posto che l'incarico di vice presidente della Lega pro non può essere equiparato ad un incarico all'interno di colleghi o organi di giustizia sportiva, ancorchè il presidente Tognon fosse interno alle Lega pro, va esclusa ogni sua incompatibilità.

Quanto poi all'astensione di cui all'art. 51 c.p.c., la ricusazione proposta dal sig. [REDACTED] supera ogni questione.

Lo stesso Regolamento, nel prevedere l'ipotesi dell'astensione, stabilisce che, in difetto, l'arbitro debba essere ricusato.

Nel caso in esame, così è stato, ma la ricusazione è stata rigettata.

Inconferente è pure il richiamo all'art. 4.4 lett. B del regolamento.

Preliminarmente va rilevato che, trattandosi di supposta incompatibilità ai sensi del Regolamento, la questione, come prevede l'art. 10.1 dello stesso andava sottoposta all'arbitro più anziano e non direttamente al giudice; in ogni caso e nel merito, la disposizione di cui alla lettera b) prevede l'impossibilità per gli arbitri di ricoprire incarichi professionali, mentre l'essere vice presidente della Lega Pro è incarico elettivo.

Solo nelle note autorizzate prima della discussione la difesa del ricorrente ha ulteriormente riproposto l'eccezione di incompatibilità del Presidente [REDACTED] in quanto membro della TAS, ovvero della Cas Court of arbitration of Sport.

Ferma l'assoluta tardività del motivo addotto, si tratta, ancora una volta, di incarico che non è riconducibile a quelli previsti dall'art. 4.4. del regolamento.

Quanto poi alla supposta mancata firma da parte dell'avv.to [REDACTED] nel costituirsi, la società [REDACTED] ha prodotto la copia conferma del lodo che risulta sottoscritto con firma digitale da tutti e tre gli arbitri.

Quanto poi alla proroga, ancora una volta, la società ha dimostrato di aver, con propria comunicazione del 10 settembre 2021, acconsentito alla terza proroga per la pronuncia del lodo.

Per quanto sopra illustrato, i vizi formali afferenti il lodo, gli stessi non risultano fondati.

Il presente ricorso non si limita, tuttavia, a tali censure, ma lambisce anche il merito della decisione e, precisamente le questioni di seguito riportate:

secondo il sig. [REDACTED] gli arbitri:





- avrebbero distorto ed estrapolato le testimonianze rese dal signor [REDACTED] [REDACTED] e dall'Avv [REDACTED] al solo fine di dare ragione alla resistente;
- non avrebbero riportato integralmente le dichiarazioni rese dal [REDACTED] che avrebbe dichiarato di essere stato minacciato per firmare il contratto del 16.01.2020 e che sarebbe stato presente "da solo" al momento della firma;
- avrebbero falsamente riportato che il teste [REDACTED] ha riferito de relato le circostanze assunte in sede di testimonianza e non avrebbero valorizzato la circostanza che lo stesso fosse presente al momento in cui il sig. [REDACTED] fu allontanato dal ritiro di Paestum;
- non avrebbero correttamente valutato l'episodio dell'allontanamento del giocatore dal ritiro;
- non avrebbero riferito in ordine alla mancata convocazione del calciatore durante la preparazione pre-campionato;
- il sig. [REDACTED] sarebbe stato erroneamente identificato quale consigliere del sig. [REDACTED]

Nel richiamare i limiti del sindacato del giudice verso l'arbitrato irrituale, giova ribadire che l'errore deducibile come causa di annullamento della determinazione degli arbitri deve presentare, a norma dell'art. 1428 c.c. i requisiti della essenzialità e della riconoscibilità e vertere su taluno degli elementi indicati nell'art. 1429 c.c., che le parti, abbiano debitamente prospettato agli arbitri stessi; per cui la formazione della loro volontà risulta deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà, per non avere gli arbitri preso visione degli elementi (o di taluni elementi) della controversia o per averne supposti altri inesistenti ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici e viceversa.

Per contro, non assume rilievo la deviazione inerente alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati da essi esattamente percepiti e cioè il cd. errore di valutazione o di giudizio, attinente al convincimento reso dagli arbitri in esito alla valutazione degli elementi acquisiti, ovvero gli errori di diritto concernenti la stessa disciplina applicabile al caso concreto per la risoluzione della controversia.

In conclusione, il lodo irrituale non è impugnabile per "*errore in iudicando*", né per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, né per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e comunque non conforme alle aspettative della parte impugnante" (Corte d'Appello Genova, Sez. III, Sentenza, 26/06/2020, n. 580).

Ciò premesso e precisato, reputa questo giudice che le censure mosse al merito del lodo si riferiscano a ipotesi di errori *in iudicando*, come tali non deducibili con la presente impugnazione.





Ed, invero, sebbene, contrariamente alle aspettative del ricorrente, gli arbitri abbiano ritenuto che il sig. [REDACTED] non sia stato vittima di alcuna coercizione nella sottoscrizione del contratto del 16 gennaio 2020, confrontando i verbali istruttori con quanto scritto nel lodo, non può concludersi nel senso che vi sia stato un travisamento dei fatti, ovvero siano stati ritenuti veri fatti inesistenti o inesistenti fatti veri.

Il collegio arbitrale ha reputato che la presenza dell'amico [REDACTED] e la consultazione telefonica con l'avv.to [REDACTED] abbia escluso che il sig. [REDACTED] sia giunto alla firma del nuovo contratto ignaro delle condizioni pattizie o costretto dalla società.

Gli arbitri hanno ritenuto che le prove offerte non fossero sufficienti a provare la violenza morale, in quanto il teste [REDACTED] ha più volte riferito circostanze de relato e non per scienza diretta.

Il fatto è confermato dalla stessa deposizione di [REDACTED] quanto poi alla valorizzazione della sua presenza durante le trattative e al consulto con l'avv.to [REDACTED] il collegio è giunto ad alcune valutazioni e conclusioni che non possono essere oggetto di nuovo vaglio o censura.

Ed, invero, quale che sia stata la lettura delle prove e la loro valorizzazione ai fini della configurabilità della violenza morale, escluso qualsivoglia travisamento delle prove, il presente giudizio potrebbe, al più, qualificarsi come malgoverno delle prove, ovvero un vizio non censurabile in questa sede.

Ugualmente è a dire in ordine all'ulteriore rilievo, ovvero al fatto che gli arbitri non abbiano dato conto nel lodo delle dichiarazioni del ricorrente.

Anche in questo caso, si tratta di ipotesi di eventuale *errore in iudicando*, ma con una doverosa precisazione, ovvero che le dichiarazioni della parte interessata non costituiscono prova, salvo confessione, sicchè il fatto che il collegio non abbia ritenuto di richiamare e commentare tali esternazioni, non realizza neppure un errore di omessa valutazione di una prova rilevante.

Anche l'episodio relativo all'allontanamento dal ritiro di Paestum non dà vita ad alcuna ipotesi di errore suscettibile di censura in questa sede.

Il collegio dimostra di averlo considerato per come è avvenuto; irrilevante è, a riguardo, il fatto che la testimonianza di [REDACTED] sia stata qualificata de relato piuttosto che diretta. Invero, gli arbitri dimostrano di aver ricostruito fedelmente l'episodio, ma di ritenere che lo stesso avrebbe dovuto essere oggetto di apposita diffida.

Quanto alla sua valorizzazione, meglio di mancata valorizzazione, in termini di condotta discriminatoria, si tratta, ancora una volta di eventuale errore di valutazione del materiale probatorio.

Ugualmente, infine, per le denunciate mancate convocazioni.





Anche in questo caso non vi è alcun stravolgimento dei fatti, semmai una mancata valorizzazione delle condotte ai fini indicati dal ricorrente.

Non potendo ritenersi che i vizi denunciati rientrino tra quelli per i quali è previsto il sindacato del giudice sul lodo irrituale, il ricorso non può essere accolto.

Nonostante la soccombenza, si ritiene che le diverse posizioni delle parti ed il loro comportamento processuale giustifichino la totale compensazione delle spese di lite .

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:

- rigetta il ricorso;
- compensa, per intero, le spese di lite tra le parti

Milano 9 settembre 2022

**Il giudice del lavoro**  
**Sara Manuela Moglia**

